



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 11.12.1997
COM(97) 726 def.

97/ 0360 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma e alla conclusione di un
accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio vieta l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatti di talune specie animali provenienti dai paesi terzi a meno che questi ultimi non abbiano proibito l'uso della tagliola oppure impieghino metodi di cattura conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.
2. Nel giugno 1996, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli con il Canada, gli Stati Uniti, la Federazione russa e gli altri paesi eventualmente interessati.
3. I negoziati si sono conclusi il 22 luglio 1997 con l'approvazione, da parte del Consiglio, di un accordo con il Canada e la Federazione russa sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli. Il Consiglio, inoltre, ha invitato la Commissione ad adoperarsi per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti d'America equivalente a quello con il Canada e la Federazione russa.
4. Basandosi sugli orientamenti specifici supplementari del Consiglio, dal mese di luglio in poi la Commissione ha condotto attivamente i negoziati con gli Stati Uniti d'America in stretta consultazione con il Consiglio. Ciò ha portato all'approvazione, da parte della Commissione, di un testo concordato, siglato il 3 dicembre 1997 dalla Comunità e dagli Stati Uniti d'America. Il testo siglato è perfettamente conforme alle suddette direttive di negoziato e agli orientamenti supplementari del Consiglio, segnatamente per quanto concerne l'equivalenza con l'accordo con il Canada e la Federazione russa.
5. L'accordo ha lo scopo di stabilire norme di cattura non crudeli per le trappole destinate a uccidere o a immobilizzare talune specie di mammiferi selvatici (in particolare quelle contemplate dal regolamento n. 3254/91), di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti per la definizione e l'applicazione di queste norme e di facilitare il relativo commercio.
6. La sua approvazione da parte di tutti gli interessati permetterà di migliorare i metodi di cattura nella Comunità e negli Stati Uniti d'America, allo scopo di garantire un livello sufficiente di protezione del benessere degli animali catturati e di creare condizioni stabili e favorevoli al commercio delle trappole e delle pellicce tra le Parti.

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un
accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli
Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100A in combinato disposto con l'articolo 228, terzo paragrafo, prima parte;

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo

vista la decisione del Consiglio del giugno 1996 che autorizza la Commissione a negoziare con il Canada, la Federazione russa, gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese terzo interessato un accordo sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli;

vista la decisione del Consiglio del luglio 1997 che approva l'accordo sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli con il Canada e la Federazione russa e invita la Commissione ad adoperarsi per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti d'America equivalente all'accordo con il Canada e la Federazione russa;

considerando che il regolamento (CEE) 3254/91¹ del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali dovrebbero conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non avessero vietato l'uso della tagliola, affinché possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che l'accordo si propone essenzialmente di fissare norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione del benessere degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso delle trappole e di agevolare il commercio tra le Parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;

considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

considerando che l'accordo in forma di verbale concordato allegato alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato sopra indicate; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole non crudeli indicate all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) 3254/91;

¹ GUL 308 del 9.11.1991, pag. 1.


considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato l'accordo in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

VERBALE CONCORDATO

1. Nell'ambito dei negoziati dell'accordo di cui al paragrafo 8, volti a definire un quadro comune per la descrizione e la valutazione dei progressi compiuti verso l'uso di trappole e di metodi di cattura non crudeli, i rappresentanti della Commissione europea e degli Stati Uniti d'America prendono atto che si è raggiunta la seguente intesa.
2. Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea ritengono che le norme allegate alla presente intesa costituiscano detto quadro comune nonché una base per la cooperazione finalizzata al loro sviluppo e alla loro applicazione da parte delle rispettive autorità competenti.
3. Pur sottolineando che non intendono modificare la ripartizione dei poteri nel loro territorio per quanto riguarda la normativa sulle trappole e sui metodi di cattura, gli Stati Uniti d'America approvano le norme allegate in quanto forniscono alle loro autorità competenti un quadro comune per l'applicazione di metodi non crudeli per la cattura dei mammiferi terrestri o semiacquatici specificati.
4. Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea intendono incoraggiare e sostenere i programmi di ricerca, sviluppo, monitoraggio e formazione svolti dalle rispettive autorità per promuovere l'uso e l'applicazione di trappole e metodi di cattura per il trattamento non crudele di detti mammiferi. Essi riconoscono la necessità di riesaminare e di aggiornare le norme allegate alla presente intesa a mano a mano che si disporrà di nuove informazioni e di nuovi dati tecnici e scientifici basati su questi programmi.
5. Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea intendono inoltre incoraggiare le loro autorità competenti a sorvegliare i progressi fatti verso l'applicazione delle norme allegate alla presente intesa e a riferire in merito.
6. Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
7. La Comunità europea e gli Stati Uniti d'America dichiarano che intendono consultarsi, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, su qualsiasi questione attinente alla presente intesa o alle norme allegate onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
8. Nelle norme allegate, il termine "accordo" indica sempre l'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra il Canada, la Comunità europea e la Federazione russa.


[REDACTED]

Fatto a Bruxelles, addì 1997, in duplice esemplare, in lingua inglese.

Per gli Stati Uniti d'America

Per la Commissione europea

Allegato: Norme sui metodi non crudeli per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati.



**NORME SUI METODI NON CRUDELI PER LA CATTURA DEI MAMMIFERI
TERRESTRI E SEMIACQUATICI SPECIFICATI**

PARTE I: LE NORME

1. FINALITÀ, PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE NORME

1.1. FINALITÀ

Scopo delle norme è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

1.2. PRINCIPI

1.2.1. Al momento di stabilire se un metodo di cattura è crudele o meno occorre valutare le condizioni dell'animale catturato.

1.2.2. Il principio in base al quale stabilire se i metodi di cattura sono crudeli o meno è il rispetto dei requisiti di soglia indicati nei punti 2 e 3.

1.2.3. Nel fissare le norme si parte dall'ipotesi che le trappole devono essere selettive, efficienti e conformi ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza umana di ciascuna delle Parti.

1.3. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.3.1. Le informazioni sul benessere degli animali si ricavano da indicatori che misurino il grado di facilità o difficoltà ad affrontare il proprio ambiente. Poiché diversi animali utilizzano metodi diversi per affrontare il proprio ambiente, occorre ricorrere a diversi indicatori per valutarne il benessere.

Tra gli indicatori del benessere degli animali catturati figurano quelli relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento. Poiché alcuni di questi indicatori non sono stati studiati per diverse specie, saranno necessari ulteriori ricerche scientifiche in modo da fissare opportune soglie conformemente a tali norme.

Sebbene il grado di benessere possa variare ampiamente, il termine "non crudele" si impiega solo per quei metodi di cattura che mantengono il benessere degli animali interessati ad un livello sufficiente, pur essendo accertato che in alcune situazioni in cui si tratta di trappole mortali, per un periodo limitato si verifica una riduzione del livello di benessere.

1.3.2. Le soglie stabilite dalle norme per la certificazione delle trappole comprendono:

a) per le trappole finalizzate all'immobilizzazione: il livello oltre il quale il benessere degli animali catturati misurato dagli indicatori è ritenuto insufficiente;

b) per le trappole finalizzate all'uccisione: il tempo di incoscienza ed insensibilità e il mantenimento di tale stato fino alla morte dell'animale.

████████████████████

1.3.3. Fatta salva la necessità che i metodi di cattura rispettino i requisiti dei punti 2.4 e 3.4, occorre continuare a migliorare la progettazione e la posa delle trappole, in particolare per:

- a) migliorare il benessere degli animali catturati nel periodo in cui restano imprigionati nella trappola;
- b) provocare rapidamente l'incoscienza e l'insensibilità degli animali catturati da trappole finalizzate all'uccisione; e
- c) ridurre al minimo la cattura di animali diversi da quelli per cui era predisposta la trappola.

2. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI

2.1. DEFINIZIONE

Per "metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione" si intendono le trappole progettate e posate allo scopo non di uccidere l'animale catturato, ma di limitarne i movimenti in modo tale che un essere umano possa prendere contatto direttamente con esso.

2.2. PARAMETRI

- 2.2.1. Nel valutare se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le presenti norme occorre valutare il benessere dell'animale catturato.
- 2.2.2. I parametri devono comprendere indicatori di comportamento e di danno elencati nei punti 2.3.1 e 2.3.2.
- 2.2.3. Per ciascuno di tali parametri occorre valutare l'entità delle risposte ottenute.

2.3. INDICATORI

- 2.3.1. Gli indicatori di comportamento riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere per gli animali selvatici catturati sono:
 - a) morsicature che comportano gravi danni (automutilazione);
 - b) eccessiva immobilità ed indifferenza.
- 2.3.2. I danni riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere degli animali selvatici catturati sono:
 - a) frattura;
 - b) lussazione di una giuntura in prossimità del carpo e del tarso;
 - c) rottura di un tendine o di un legamento;

- d) grave abrasione periostale;
- e) grave emorragia esterna o emorragia in una cavità interna;
- f) grave degenerazione dei muscoli locomotori;
- g) ischemia degli arti;
- h) frattura di un dente permanente che lascia esposta la cavità pulpare;
- i) ferite agli occhi compresa la lacerazione della cornea;
- j) danni al midollo spinale;
- k) grave danneggiamento di organi interni;
- l) degenerazione del miocardio;
- m) amputazione;
- n) morte.

2.4. VALORI DI SOGLIA

Un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme se:

- a) il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è pari almeno a 20; e
- b) almeno l'80% di tali animali non mostra nessuno dei segni relativi agli indicatori di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2.

3. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'UCCISIONE DEGLI ANIMALI

3.1. DEFINIZIONE

Per "metodi di cattura finalizzati all'uccisione" si intendono le trappole progettate e posate al fine di uccidere un animale catturato appartenente alle specie destinataria.

3.2. PARAMETRI

- 3.2.1. Bisogna definire il lasso di tempo durante il quale si manifestano l'incoscienza e l'insensibilità provocate dalla tecnica di uccisione ed occorre controllare se tale stato sia mantenuto sino a quando si verifica la morte dell'animale (vale a dire fino a quando le funzioni cardiache siano cessate irreversibilmente).
- 3.2.2. L'incoscienza e l'insensibilità devono essere controllate verificando i riflessi della cornea e delle palpebre o qualsiasi altro parametro la cui adeguatezza sia scientificamente provata².

3.3. INDICATORI E LIMITI TEMPORALI

| Limite temporale relativo alla perdita di riflessi della cornea e della palpebra | <i>Specie</i> |
|--|---------------|
|--|---------------|

² Nel caso in cui occorrono ulteriori prove per stabilire se un metodo di cattura rispetta le norme è possibile ricorrere alla misurazione dell'elettroencefalogramma, della risposta visiva evocata (visual evoked responses - VER) e della risposta auditiva evocata (sound evoked responses - SER).

| | |
|--------------------------|---|
| 45 secondi | <i>Mustela erminea</i> |
| 120 secondi | <i>Martes americana</i> <i>Martes zibelina</i> <i>Martes martes</i> |
| 300 secondi ³ | tutte le altre specie di cui al punto 4.1 |

3.4. VALORI DI SOGLIA

Un metodo di cattura finalizzato all'uccisione rispetta le norme se:

- a) il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è almeno pari a 12; e
- b) almeno l'80% di tali animali si trova in stato di incoscienza e insensibilità entro il limite temporale previsto e vi rimane fino alla morte.

³ Il comitato valuterà questo limite temporale nel corso del riesame triennale di cui all'articolo 9, lettera b) e quando i dati consentiranno tale azione per adeguare i limiti temporali alle caratteristiche delle diverse specie al fine di abbassare il limite da 300 a 180 secondi e per definire ragionevoli scadenze di attuazione.

PARTE II: ELENCO DELLE SPECIE E CALENDARIO DI ATTUAZIONE

4. ELENCO DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CALENDARIO DI ATTUAZIONE

4.1. ELENCO DELLE SPECIE

Le norme si applicano alle specie sotto elencate.

| Nome comune | Specie |
|--------------------------|---------------------------------|
| Coyote: | <i>Canis latrans</i> |
| Lupo: | <i>Canis lupus</i> |
| Castoro (nordamericano): | <i>Castor canadensis</i> |
| Castoro (europeo): | <i>Castor fiber</i> |
| Lince rossa: | <i>Felis rufus</i> |
| Lontra (nordamericana): | <i>Lutra canadensis</i> |
| Lontra (europea): | <i>Lutra lutra</i> |
| Lince (nordamericana): | <i>Lynx canadensis</i> |
| Lince (europea): | <i>Lynx lynx</i> |
| Martora: | <i>Martes americana</i> |
| Martora di Pennant: | <i>Martes pennanti</i> |
| Zibellino: | <i>Martes zibelina</i> |
| Martora comune: | <i>Martes martes</i> |
| Tasso (europeo): | <i>Meles meles</i> |
| Ermellino: | <i>Mustela erminea</i> |
| Cane procione: | <i>Nyctereutes procyonoides</i> |
| Topo muschiato: | <i>Ondatra zibethicus</i> |
| Procione: | <i>Procyon lotor</i> |
| Tasso (nordamericano): | <i>Taxidea taxus</i> |

Se necessario, in futuro saranno aggiunte altre specie.

4.2. CALENDARIO DI ATTUAZIONE⁴

4.2.1 I metodi di cattura vengono sperimentati dalle autorità competenti per dimostrarne la conformità con le presenti norme entro:

a) 3-5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per i metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione, a seconda delle priorità in materia di prove e della disponibilità delle strutture necessarie;

b) 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per i metodi di cattura finalizzati all'uccisione.

4.2.2 L'uso di trappole non conformi a queste norme viene progressivamente abolito dalle autorità competenti delle Parti entro 3 anni dallo scadere dei periodi di cui al paragrafo 4.2.1.

⁴ Negli Stati Uniti, il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali.

[REDACTED]

4.2.3 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, se un'autorità competente stabilisce che i risultati delle prove non consentono di certificare la conformità di determinati tipi di trappole con le norme fissate per determinate specie o per condizioni ambientali specifiche, essa può continuare ad autorizzare l'uso provvisorio delle trappole fintanto che la ricerca non avrà individuato trappole sostitutive. In questi casi, la Comunità europea e gli Stati Uniti devono informarsi preventivamente dei tipi di trappole da autorizzare in via provvisoria e dello stato di avanzamento del programma di ricerca. Qualora il presente paragrafo si applichi alle catture negli Stati Uniti, le autorità competenti di questo paesi comunicano quest'informazione al governo statunitense affinché la trasmetta alla Comunità europea.

4.2.4 In aggiunta al paragrafo 4.2.3, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.2.2, un'autorità competente può concedere deroghe caso per caso, in conformità con gli obiettivi delle norme, per uno dei seguenti scopi:

- a) interesse della salute pubblica o della sicurezza;
- b) tutela della proprietà pubblica e privata;
- c) ricerca, educazione e tutela ambientale, compresi il ripopolamento, la reintroduzione, l'allevamento o la tutela della fauna e della flora;
- d) uso delle trappole tradizionali di legno, essenziali per la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità indigene.

Nel quadro dell'applicazione del presente paragrafo, gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea notificano per iscritto le deroghe concesse indicandone i motivi e le condizioni. Nel caso degli Stati Uniti, le autorità competenti rivolgono la notifica scritta, con le relative motivazioni e condizioni, al governo degli Stati Uniti, che la trasmette alla Comunità europea.

4.2.5 Le consultazioni sulle questioni di cui ai paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 si tengono in conformità del paragrafo 7 del verbale concordato, su richiesta degli Stati Uniti d'America o della Comunità europea.

PARTE III: ORIENTAMENTI

5. ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE PROVE PER LE TRAPPOLE E ALLA RICERCA SUGLI SVILUPPI IN CORSO IN MATERIA DI METODI DI CATTURA

Per garantire precisione e affidabilità e dimostrare la conformità dei metodi di cattura ai requisiti stabiliti nelle norme, gli studi relativi alle prove dei metodi di cattura in questione devono seguire i principi generali della buona prassi di sperimentazione.

Nel caso in cui esistano procedure di prova fissate nel quadro ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) e tali procedure risultino pertinenti per la valutazione della conformità dei metodi di cattura ad alcuni o a tutti i requisiti delle norme, vanno utilizzate nei casi opportuni le norme ISO.

5.1. ORIENTAMENTI GENERALI

- 5.1.1. Le prove devono essere effettuate secondo protocolli di studio esaurienti e dettagliati.
- 5.1.2. Occorre sottoporre a prova il funzionamento del meccanismo della trappola.
- 5.1.3. Le trappole devono essere sottoposte a prova sul campo, in particolare per la valutazione della loro selettività. Questo tipo di prova può essere utilizzato anche per ricavare dati sulla efficienza del metodo di cattura e sulla sicurezza per l'utilizzatore.
- 5.1.4. Le trappole finalizzate all'immobilizzazione devono essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per valutare i parametri comportamentali e fisiologici. Le trappole finalizzate all'uccisione devono essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per accertare lo stato di incoscienza.
- 5.1.5. Nelle prove sul campo le trappole devono essere controllate quotidianamente.
- 5.1.6. L'efficienza delle trappole finalizzate all'uccisione, in quanto a capacità di far perdere coscienza e di uccidere l'animale che ne è oggetto, deve essere provata su animali coscienti e in grado di muoversi attraverso misurazioni effettuate in laboratorio, in un recinto o sul campo. Dovrebbe essere valutata la capacità della trappola di colpire gli animali cui è destinata in parti vitali.
- 5.1.7. L'ordine delle procedure di prova può variare in modo da assicurare la valutazione più efficace possibile delle trappole in questione.
- 5.1.8. Le trappole non devono esporre l'operatore a rischi indebiti nelle normali condizioni di uso.
- 5.1.9. Quando si sottopongono a prova le trappole, si dovrebbe controllare nei casi necessari un ampio ventaglio di misure. Le prove sul campo devono comprendere studi sugli effetti della cattura sia sulle specie destinarie della trappola sia su quelle che non lo sono.

5.2. CARATTERISTICHE DELLO STUDIO

- 5.2.1. La trappola deve essere collocata e utilizzata secondo le istruzioni fornite al riguardo dai fabbricanti o da altri, nel modo più chiaro possibile.
- 5.2.2. Il recinto utilizzato per le prove deve offrire un ambiente adatto agli animali delle specie destinarie, che consenta loro di muoversi liberamente, di nascondersi e di mostrare un comportamento normale. Dovrebbe essere possibile collocare le trappole e controllare il comportamento degli animali catturati. La trappola dovrebbe essere collocata in modo tale che si possa effettuare una registrazione audio e video della cattura.
- 5.2.3. Per le prove sul campo, occorre selezionare siti che siano rappresentativi rispetto a quelli della situazione reale. Poiché le selettività della trappola e qualsiasi possibile effetto negativo nei confronti di specie non destinarie costituiscono elementi importanti della prova sul campo, i siti per tale tipo di prova devono essere scelti in diversi habitat ove sia probabile la presenza di diverse specie non destinarie. Ciascuna trappola, la sua collocazione e l'ambiente circostante dovrebbero essere fotografati. Il numero di identificazione della trappola dovrebbe apparire nella documentazione fotografica prodotta prima e dopo l'uso.

5.3. PERSONALE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO

- 5.3.1. Il personale impiegato nelle prove deve essere adeguatamente qualificato e preparato.
- 5.3.2. Tra il personale che effettuerà le prove deve esservi almeno una persona esperta nell'uso delle trappole e capace di catturare gli animali utilizzati per la prova e almeno una persona esperta in ognuno dei metodi di valutazione del benessere, per quanto riguarda le trappole finalizzate all'immobilizzazione, e nei metodi di valutazione dello stato di incoscienza, relativamente alle pratiche finalizzate all'uccisione degli animali. Ad esempio, la valutazione delle risposte comportamentali alla cattura e della avversione dovrebbe essere effettuata in particolare da una persona con un'apposita formazione che abbia familiarità con l'interpretazione di questo tipo di dati.

5.4. ANIMALI DA UTILIZZARE NELLE PROVE PER LE TRAPPOLE

- 5.4.1. Gli esemplari utilizzati in una prova effettuata in un recinto devono essere in buona salute e essere rappresentativi degli animali selvatici che dovranno essere catturati. Gli animali utilizzati non devono avere alcuna esperienza della trappola sottoposta a prova.
- 5.4.2. Prima della prova gli animali devono essere ospitati in condizioni adeguate e essere adeguatamente provvisti di cibo ed acqua. Essi non devono essere ospitati secondo modalità che diano luogo a loro volta ad insufficiente benessere.
- 5.4.3. Gli animali devono familiarizzarsi con il recinto prima di dare inizio alla prova.

5.5. OSSERVAZIONI

5.5.1. Comportamento

- 5.5.1.1. Le osservazioni comportamentali devono essere effettuate da una persona preparata, in particolare per quanto riguarda l'etologia della specie.
- 5.5.1.2. L'avversione può essere valutata catturando l'animale in una condizione facilmente riconoscibile e esponendo nuovamente l'animale alla trappola in una situazione adeguata e valutandone il comportamento.
- 5.5.1.3. Occorre distinguere attentamente tra le risposte ad altri stimoli dalle risposte alla trappola o alla situazione.

5.5.2 Fisiologia

- 5.5.2.1. Alcuni animali dovrebbero essere sottoposti a controlli telemetrici (ad es. per registrare la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, ecc.) prima di effettuare la prova. Il controllo dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo rispetto alla cattura in modo da consentire all'animale di riprendersi da qualsiasi disturbo provocato dalla posa di tali controlli.
- 5.5.2.2. Occorre prendere tutte le possibili precauzioni per ridurre al minimo osservazioni e parametri inadeguati o distorti, in particolare a causa di interferenze umane durante il campionamento.
- 5.5.2.3. Quando si prelevano campioni biologici (ad es. sangue, urina, saliva, ecc.), le operazioni devono essere effettuate ad adeguata distanza temporale dalla cattura e in funzione della valutazione delle considerazioni relative alla dipendenza del parametro dal tempo. Devono anche essere raccolti dati di controllo ricavati da animali mantenuti in buone condizioni e per diverse attività, i dati di riferimento relativi al momento precedente la cattura ed alcuni dati di riferimento successivi a simulazioni estreme (ad es.: una prova di provocazione con ormoni adrenocorticotrofici).
- 5.5.2.4. Tutti i campioni biologici devono essere prelevati e immagazzinati secondo le conoscenze più avanzate al fine di assicurarne la conservazione prima dell'analisi.
- 5.5.2.5. I metodi analitici devono essere convalidati.
- 5.5.2.6. Per le trappole finalizzate all'uccisione, gli esami neurologici utilizzando i riflessi (ad es. al dolore, degli occhi, ecc.) in combinazione con la misurazione di un elettroencefalogramma e/o di risposta visiva evocata (VER) o di risposta auditiva evocata (SER), devono essere effettuati da un esperto, al fine di fornire le informazioni necessarie relative allo stato di coscienza dell'animale e all'efficacia della tecnica di uccisione.
- 5.5.2.7. Quando gli animali si trovano in uno stato di incoscienza e di insensibilità per il periodo di tempo prescritto dal protocollo di prova essi devono essere uccisi in modo non crudele.

5.5.3. Danni e patologie

- 5.5.3.1. Ogni animale utilizzato per le prove deve essere esaminato attentamente in modo da valutare se ha riportato danni. Occorre effettuare una radiografia per confermare l'esistenza di possibili fratture.
- 5.5.3.2. Occorre effettuare ulteriori esami patologici dettagliati degli animali morti. L'autopsia deve essere effettuata da un veterinario esperto, secondo la prassi di autopsia veterinaria comunemente accettate.
- 5.5.3.3. Le regioni e/o gli organi colpiti devono essere esaminati a livello macroscopico e ove necessario a livello istologico.

5.6. RELAZIONE

- 5.6.1. La relazione sullo studio deve contenere tutte le informazioni pertinenti circa la progettazione, i materiali, i metodi e i risultati dell'esperimento, in particolare:
 - a) la descrizione tecnica della progettazione della trappola, compreso il materiale di costruzione;
 - b) le istruzioni del fabbricante per l'uso;
 - c) la descrizione delle circostanze della prova;
 - d) le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l'altezza della neve;
 - e) il personale utilizzato per la prova;
 - f) il numero di animali e di trappole sottoposti a prova;
 - g) il numero totale degli animali destinatari e non destinatari catturati per ciascuna specie, e la loro numerosità espressa come rara, comune o abbondante nell'area in questione;
 - h) la selettività;
 - i) particolari relativi a qualsiasi prova che indichi che la trappola è scattata ed ha ferito un animale che non è stato catturato;
 - j) osservazioni comportamentali;
 - k) i valori relativi a ciascun parametro fisiologico misurato e alle relative metodologie;
 - l) descrizione dei danni e risultati dell'autopsia;
 - m) tempo necessario alla perdita di coscienza e di sensibilità;
 - n) analisi statistiche.

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

Signor ,

come Lei sa, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America e della Commissione europea hanno firmato in data odierna un verbale concordato sui metodi di cattura non crudeli. Mi prego comunicarLe quanto segue in merito a detto verbale concordato.

Come risulta dal testo del verbale concordato, negli Stati Uniti il potere normativo in materia di trappole e di metodi per la cattura dei mammiferi terrestri e semiacquatici specificati è conferito principalmente alle autorità statali e tribali. A seguito dei nostri colloqui in materia, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno dichiarato di aver intensificato gli sforzi per individuare un maggior numero di trappole non crudeli e una quinta iniziativa statale, svolta in collaborazione con numerose agenzie federali, ha già iniziato a definire le migliori pratiche di gestione per le trappole e i metodi di cattura.

Le migliori pratiche di gestione consistono in una o più pratiche considerate gli strumenti più efficaci e attuabili (dal punto di vista tecnico, economico e sociale) per ridurre o prevenire i problemi connessi con una determinata attività. I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato che le migliori pratiche di gestione per le trappole e per i metodi di cattura si baseranno sulle informazioni e sui dati più aggiornati di natura tecnica e scientifica.

I rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno comunicato altresì che le migliori pratiche di gestione in materia di trappole e di metodi di cattura saranno definite in base alle norme allegate al verbale concordato. Sono particolarmente lieto di informarLa che il programma avviato dalle autorità competenti degli Stati Uniti non è circoscritto alle diciannove specie elencate nelle norme allegate al verbale concordato, ma si applica anche alle altre dieci specie da pelliccia catturate a scopo commerciale negli Stati Uniti, vale a dire: visone, volpe, volpe grigia, volpe bianca, volpe veloce, nutria, opossum, puzzola, bassarisco e volverina. Riteniamo che le autorità competenti degli Stati Uniti abbiano preso, per migliorare il benessere degli animali, un'iniziativa nettamente superiore a quanto è stato fatto in altri paesi o in altri accordi internazionali.

Inoltre, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati Uniti hanno annunciato che, in conformità delle norme allegate al verbale concordato, l'uso di tutte le tagliole del tipo a ganasce finalizzate all'immobilizzazione sarà progressivamente eliminato, per la *Mustela erminea* e l'*Ondatra zibethicus*, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa. Queste due specie comprendono oltre 2,2 milioni di animali catturati ogni anno negli Stati Uniti e rappresentano il 50% di tutti gli animali elencati nelle norme catturati ogni anno in questo paese.

Per quanto riguarda la cattura delle altre specie elencate nelle norme, le suddette autorità hanno comunicato che, in conformità di queste norme, l'uso delle tagliole convenzionali a ganasce d'acciaio finalizzate all'immobilizzazione è in fase di progressiva eliminazione, e sarà totalmente abolito entro sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo sui metodi di cattura non crudeli tra Canada, Comunità europea e Federazione russa.

████████████████████

Mi auguro che quanto precede fornisca chiarimenti sufficienti in merito alla situazione negli Stati Uniti. Le autorità competenti degli Stati Uniti prevedono e auspicano una cooperazione costante in materia con la Commissione europea e con le altre parti interessate.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

Signor ,

come Lei sa, si sono recentemente conclusi i negoziati tra le nostre delegazioni sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli. Le scrivo questa lettera per informarLa dell'intesa raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

Il paragrafo 6 del verbale concordato recita: "Gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea riconoscono che nessun elemento della presente intesa pregiudica i loro diritti e obblighi previsti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Nell'elaborare detta formulazione, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo "né costituisce una rinuncia a tali diritti" e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Se è d'accordo su quanto precede, La pregherei di confermarlo per iscritto in una lettera di risposta. RingraziandoLa per l'attenzione costante rivolta alla questione, le porgo

Voglia gradire l'espressione della mia stima.



LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

Signor ,

La ringrazio della Sua lettera relativa all'intesa da noi raggiunta sul significato e sull'applicazione del verbale concordato e delle norme allegate.

In risposta, ci preghiamo confermare che, nell'elaborare la formulazione del paragrafo 6 del verbale concordato, abbiamo deciso che non era necessario aggiungere alla fine del paragrafo "né costituisce una rinuncia a tali diritti" e che nessun governo avrebbe fatto riferimento a questa omissione in occasione di un contenzioso o di un procedimento relativo al paragrafo in questione.

Voglia gradire l'espressione della mia stima.

ISSN 0254-1505

COM(97) 726 def.

DOCUMENTI

IT

11 14

N. di catalogo : CB-CO-97-743-IT-C

ISBN 92-78-29813-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

LL